



# COMUNE DI BAGNARA CALABRA

(Prov. di Reggio Calabria)

( 89011 ) Corso Vittorio Emanuele II - Tel. (0966) 374011- Fax (0966) 374049

## REGOLAMENTO

### Per il funzionamento del CONSIGLIO COMUNALE e delle COMMISSIONI CONSILIARI

Aggiornato ai sensi del  
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Approvato con Delibera Consiliare n. 52 del 05/11/2002

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 06/11/2002 al 21/11/2002

## **CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **Art. 1. Sindaco Consiglieri comunali**

Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale diretto ed è composto dal Sindaco e da 20 Consiglieri

L'elezione del consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.

Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella sua prima seduta, secondo la formula di rito riportata all'art. 24, c.5 dello Statuto Comunale

I Consiglieri Comunali, dal momento della proclamazione degli eletti, entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica. In caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

### **Art. 2. Prima seduta del consiglio**

La convocazione del consiglio per l'esame e la discussione degli argomenti da trattare nella prima seduta è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

Il consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco, sino all'elezione del Presidente del Consiglio.

L'elezione e le attribuzioni del Presidente sono disciplinate dagli art. 16 e 17 dello statuto comunale.

L'avviso di convocazione è notificato, per come disciplinato all'art. 22 del presente regolamento, agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. Copia di detto va contestualmente partecipato al Prefetto.

### **Art. 3. Primi adempimenti del consiglio**

Il Consiglio Comunale, nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, procede secondo il seguente ordine dei lavori:

- convalida degli eletti;
- giuramento del Sindaco;
- comunicazione dei componenti della Giunta;
- altri eventuali argomenti posti all'ordine del giorno.

**Art. 4**  
**Presentazione delle linee programmatiche**  
**dell'azione di governo.**

Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta – sentita la Giunta – al Consiglio comunale.

Il consiglio comunale procede all'approvazione entro sessanta giorni dall'insediamento dello stesso.

Il consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche, per come disciplinato dall'art. 18 dello statuto comunale.

## **CAPO II GRUPPI CONSILIARI**

### **Art. 5 Composizione**

I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.

Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettante ad un gruppo consiliare.

I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del capogruppo di nuova appartenenza, fermo restando il requisito di cui al 1° punto del precedente comma 2 .

Il consigliere che si distacca dal gruppo di cui fa parte e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto ed eleggere al suo interno un capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del consiglio comunale ed al Segretario Generale, da parte dei consiglieri interessati.

### **Art. 6 Costituzione**

Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Presidente e al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capo gruppo. Nelle more della comunicazione, per quanto riguarda la lista vincente, assume la qualità di capogruppo il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti. Per quanto riguarda le liste perdenti, nelle more della comunicazione, assumono la qualità di capogruppo i candidati a Sindaci non eletti.

I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo - gruppo.

### **Art. 7 Presenza d'atto del Consiglio**

Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari, della designazione del Capo - gruppo e di ogni successiva variazione.

**Art. 8**  
**Conferenza dei Capi - gruppo**

La conferenza dei Capi - gruppo è convocata dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio ogni qualvolta lo ritengano utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più Capi - gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Presidente del Consiglio stesso ritenga di scrivere all'ordine del giorno.

I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del loro gruppo a partecipare alla conferenza quando essi siano impossibilitati ad intervenire.

✓

### **CAPO III COMMISSIONI CONSILIARI**

#### **Art. 9**

#### **Istituzione e composizione**

Il Consiglio Comunale si avvale di tre Commissioni permanenti così denominate:

- Prima Commissione: Regolamenti- Affari Istituzionali- Risorse Umani e strumentali- Partecipazione e decentramento – Finanze e sviluppo economico;
- Seconda Commissione: Servizi a domanda individuale- Cultura – Turismo – Sport e Tempo Libero- Servizi sociali;
- Terza Commissione: Gestione del territorio- Urbanistica – Lavori pubblici – Traffico e viabilità.-

Il Consiglio comunale qual'ora ne ravvisi la necessità può deliberare l'istituzione di altre commissioni permanenti stabilendone le materie di competenza.

Ogni commissione è composta da n. cinque consiglieri comunali, salvo diversa indicazione stabilita dal Consiglio Comunale con apposito atto.

La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al primo comma. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.

In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purché sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente terzo comma.

Ciascun membro ha la facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro dello stesso gruppo.

Le commissioni durano in carico fino alla elezione del nuovo Consiglio.

Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

#### **Art. 10**

#### **Notizie sulla costituzione**

Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa l'assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vice-Presidente di ciascuna di esse.

## **Art. 11 Insediamento**

La seduta d'insediamento delle commissioni deve aver luogo entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. La seduta d'insediamento è convocata e presieduta dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio.

La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice-Presidente.

Le elezioni del Presidente e quella del Vice-presidente avvengano con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Il Presidente della Commissione comunica al Presidente del Consiglio la propria nomina e la designazione del Vice Presidente entro 5 ( cinque ) giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.

## **Art. 12 Convocazione**

Il Presidente convoca la commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

Formulato l'argomento da sottoporre alla commissione la maggioranza dei componenti la commissione può chiedere, trascorso il termine di giorni venti dall'assegnazione, la convocazione d'urgenza della stessa. 2

Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

## **Art. 13 Funzionamento – Decisioni**

La seduta è valida quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti la commissione.

Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate a maggioranza dei voti.

## **Art. 14 Partecipazione del Sindaco**

Il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti nelle commissioni. Tuttavia, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni, senza diritto di voto.

Il Sindaco e gli Assessori possono chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

**Art. 15**  
**Segreteria – Verbalizzazione**

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario generale, oppure da un componente designato dal Presidente della commissione, il quale redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmesse in copia al Sindaco.

I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Commissione.

Le proposte da sottoporre al consiglio comunale esaminate dalle commissioni permanenti devono essere corredate dal parere espresso dalle stesse.

**Art. 16**  
**Assegnazione affari**

Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio delle competenze per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.

Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.

Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

**Art. 17**  
**Indagini conoscitive**

Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario generale e dei Responsabili degli uffici e servizi, nonché degli Amministratori e dei Dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

**Art. 18**  
**Commissioni straordinarie, temporanee e speciali.**

Il Consiglio, su proposta motivata della Giunta Municipale o di almeno 1/3 dei consiglieri comunali assegnati, può procedere alla istituzione di Commissioni Consiliari straordinarie, temporanee e speciali, di indagine e di inchiesta determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri d'indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all'espletamento del mandato.



Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione del Presidente delle Commissioni Consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzioni di controllo e di garanzia.

Alla commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

### **Art. 19** **Sedute delle commissioni**

Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.

La seduta non può comunque mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito e sul demerito di persone.



**CAPO IV**  
**ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI**  
**E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO**

**Art. 20**  
**Sede riunioni**

Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale o in altra idonea sede.

La Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, può disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.

Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

Il Presidente del consiglio, per le riunioni fuori dalla sede comunale, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, deve informare i cittadini, almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori.

**Art. 21**  
**Sessioni**

Il Consiglio si riunisce in sessione:

- ordinaria, per i seguenti atti fondamentali: linee programmatiche di mandato, bilanci annuali e pluriennali, relazioni revisionali e programmatiche, rendiconti della gestione.
- straordinaria, in ogni altra ipotesi e quando la stessa sia richiesta al presidente da almeno un quinto dei consiglieri in carica. In tale ultima ipotesi l'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal deposito della richiesta presso l'ufficio protocollo del comune.
- straordinaria ed urgente, solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

Può esser tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Presidente del Consiglio, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Per come disciplinato dall'art. 22, comma 2 dello statuto comunale, il consiglio comunale può essere convocato aperto al pubblico.

## **Art. 22**

### **Convocazione**

La convocazione dei consiglieri va disposta dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo messo comunale.

L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Lo stesso vale anche in caso di convocazione di consiglio comunale aperto al pubblico.

Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare tempestivamente all'ente la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.

Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.

L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissata per la prima adunanza.

Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.

Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

L'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario generale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

L'avviso di convocazione del consiglio comunale deve essere comunicato ai cittadini a mezzo della pubblicazione di locandine, da affiggere in luoghi pubblici, in cui sono riportati i giorni, l'ora e la sede di convocazione del consiglio.

Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.

Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

## **Art. 23**

### **Seduta prima convocazione**

Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Nella seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno un terzo dei componenti il consesso.

Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

Nel computo del numero dei componenti del consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.

I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

#### **Art. 24**

##### **Seduta seconda convocazione**

E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 22.

Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 22.

#### **Art. 25**

##### **Ordine del giorno**

L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Presidente e/o a un quinto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al comma 2, dell'art. 21.

Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le proposte di iniziativa popolare sono subordinate alle procedure e modalità di cui all'art. 38 dello statuto comunale.

#### **Art. 26** **Sedute – Adempimenti preliminari**

Il Presidente, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.

I verbali vengono approvati per alzata di mano.

Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

#### **Art. 27** **Pubblicità e segretezza delle sedute**

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

#### **Art. 28** **Sedute segrete**

... 1. La seduta del consiglio non può essere mai pubblica quando si debbono trattare questioni concernenti persone, che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità o, che, comunque, comportino valutazioni sulla qualità delle persone stesse.

2. Quando, nella trattazione di un affare in seduta pubblica, si inserisca un fatto o un problema concernente la qualità e capacità di determinate persone, o allorchè l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale e di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il comune o per i terzi, la sua discussione pubblica, il consiglio, su proposta motivata del Presidente ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale, con indicazione esplicita, ma succinta dei motivi.

3. Durante la seduta segreta restano in aula i componenti del consiglio ed il solo segretario, vincolati al segreto d'ufficio.

#### **Art. 29** **Sedute aperte**

Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e la conferenza dei capi gruppo, può indire una seduta "aperta" del consiglio, nella sua sede.

Tali sedute hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati, rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni , delle forze sociali, politiche e sindacali, interessate ai temi da discutere.

Le persone invitate hanno diritto di parola.

Durante le sedute “ aperte “ del consiglio non possono essere deliberate autorizzazioni od impegni di spesa a carico del Comune.

### **Art. 30** **Partecipazione soggetti esterni**

Il sindaco può richiedere la partecipazione dei revisori dei conti ai lavori consiliari in tutte quelle sedute in cui si trattano: l'approvazione del bilancio annuale, pluriennale, le relative variazioni, l'adozione di piani finanziari, l'approvazione del conto consuntivo e tutte le volte che per determinati argomenti lo ritenga utile. IL Sindaco può invitare nell'aula consiliare i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

Il Sindaco può invitare, per relazionare od assistere i relatori, i presidenti di aziende municipalizzate, di istituzioni, i rappresentanti del comune in seno ad enti , consorzi società a partecipazione comunale, nonché consulenti e professionisti incaricati di progettazioni o studi elaborati per conto dell'Amministrazione Comunale.

## **CAPO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE**

### **Art. 31 Ordine durante le sedute**

Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

### **Art. 32 Comportamento dei consiglieri**

I consiglieri comunali possono intervenire nel dibattito solo dopo aver chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.

Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazione di mala intenzione che possano offendere l'onorabilità di persone.

Se un consigliere turba l'ordine pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il presidente lo richiama, nominandolo.

Fatto il richiamo, il Presidente può disporre l'iscrizione a verbale dello stesso.

Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta.

In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta.

La proposta viene messa a voti senza discussione.

Se il consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.

Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

### **Art. 33 Tumulto in aula**

Il Presidente, quando vi è tumulto in aula e non si riesce a ristabilire l'ordine, sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocato.



### **Art. 34 Comportamento del pubblico**

Senza autorizzazione del Presidente il pubblico, che assiste alle sedute del Consiglio occupando i settori destinati allo scopo, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri.

Lo stesso deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

Il Presidente può disporre l'espulsione dell'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.

I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al presidente che li esercita avvalendosi, ove occorra, dall'opera dei Vigili urbani.

La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del presidente.

Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal secondo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il presidente, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

### **Art. 35 Prenotazione per la discussione**



I consiglieri si iscrivono a parlare o prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno, o al termine dell'intervento di un collega.

I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informare il Presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

### **Art. 36** **Svolgimento interventi**

Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

I Consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.

I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.

Il Presidente, nel caso di discussioni e dialoghi tra diversi consiglieri, toglie la parola agli intervenuti ed invita il consigliere iscritto a parlare a voler proseguire nel suo intervento.

Il Presidente, altresì, può togliere la parola al consigliere che sta parlando, qualora lo stesso si discosti dal regolamento o superi i termini di durata dell'intervento, per come disciplinato dal presente regolamento.

Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario, il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

### **Art. 37** **Durata interventi**

Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Presidente.

La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

- a) i venti minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 42, secondo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- b) i dieci minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza;
- c) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.
- d) ogni capo gruppo consiliare, esauriti gli interventi dei singoli consiglieri appartenenti ai gruppi, ha diritto di riprendere la parola per una breve replica non superiore a cinque minuti.

Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione ad altra seduta .

Il documento/i letto/i da un consigliere devono essere siglati e consegnati al Segretario per essere riportati a verbale.

### **Art. 38** **Dichiarazione di voto**

A conclusione della discussione un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.

Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

### **Art. 39** **Questioni pregiudiziali e sospensive**

Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.

Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.

In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione a luogo per alzata di mano.

I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.

Ove il Consiglio venga chiamato, dal Presidente, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

### **Art. 40**

## **Emendamenti**

2

Sono considerati emendamenti le correzioni di forma delle proposte, od anche le sostituzioni, le aggiunte e le soppressioni delle medesime o delle singole parti.

Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto, già firmati, al Presidente, prima o nel corso della discussione di ogni proposta, o di ciascuna parte della stessa proposta.

Il Presidente può dispensare dalla presentazione per iscritto di emendamenti quando si tratti di variazioni di lieve entità, nel quale caso si limita a farne prendere precisa nota dal segretario dell'assemblea.

E' consentito ad ogni consigliere di presentare più emendamenti ma nessuno di essi è più ammesso quando sia stata chiusa la discussione sulla proposta, o sulle singole parti della medesima, alle quali gli emendamenti si riferiscono.

Ogni emendamento può essere ritirato in qualsiasi momento e sostituito con un altro.

Un emendamento ritirato dal proponente può essere ripreso e fatto proprio da altri consiglieri.

Non si possono riprodurre sotto forma di emendamenti o di articoli aggiuntivi gli o.d.g. già respinti nella discussione generale, nel quale caso può essere apposta la questione pregiudiziale.

Gli emendamenti dovranno essere votati in ordine di presentazione.

L'approvazione di un emendamento contrastante con un emendamento successivo, fa cadere automaticamente quest'ultimo.

### **Art. 41 Fatto personale**

Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o anche sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.

Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificarle.

### **Art. 42 Udienze conoscitive**

Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.

Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario generale ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Presidente ad uno dei Consiglieri presenti.

#### **Art. 43** **Verifica numero legale**

In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.

Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non si presenti in aula almeno la metà dei consiglieri, se la seduta è di prima convocazione, o un terzo dei consiglieri, se la seduta è di seconda convocazione. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

#### **Art. 44** **Votazione**

I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente o su richiesta di un quinto dei consiglieri.

Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.

Terminate le votazioni il Presidente, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori nel solo caso di votazione segreta, invita il Segretario a procedere alla conta dei voti per poi proclamarne l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

#### **Art. 45** **Irregolarità nella votazione**

Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

#### **Art. 46** **Verbalizzazione riunioni**

I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.

Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi cui al secondo comma dell'art. 26 e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Le sedute del consiglio, di norma, sono registrate su nastro magnetico, per essere successivamente trascritte.

I nastri trascorsi cinque anni dalla relativa seduta saranno cancellati.

Non si potrà procedere alla registrazione delle sedute segrete.

#### **Art. 47** **Diritti dei consiglieri**

Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

#### **Art. 48** **Revoca e modifica deliberazioni**

Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

#### **Art. 49** **Segretario – Incompatibilità**

Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.

In tal caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affidare le funzioni di segretario verbalizzante.

## **CAPO VI DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI**

### **Art. 50 Diritto all'informazione dei Consiglieri**

I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli Uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.

I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi.

I Consiglieri Comunali hanno diritto di prendere visione degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni adottate dalla Giunta.

I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

### **Art. 51 Interrogazioni**

Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.

Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri.

Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.

Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

### **Art. 52 Risposta alle interrogazioni**

Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogatore, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.

La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.

Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

### **Art. 53 Interpellanze**

L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta.

Il Sindaco risponde nella prima seduta utile.

### **Art. 54 Svolgimento delle interpellanze**

Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla secondo l'ordine di iscrizione, per un tempo non superiore a dieci minuti.

Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.

Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.

Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta ricevuta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

### **Art. 55 Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni**

Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le

risposte fornite dagli amministratori, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Il tempo massimo riservato alla discussione delle interpellanze ed interrogazioni, per ogni seduta consiliare, non può superare i 60 minuti, trascorsi i quali, il Presidente rinvia ad altra sedute quelle non trattate.

#### **Art. 56** **Mozioni**

La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

La mozione è presentata al Presidente del Consiglio, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

#### **Art. 57** **Svolgimento delle mozioni**

Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni.

Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

#### **Art. 58** **Emendamenti alle mozioni**

Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

#### **Art. 59** **Ordine del giorno riguardanti mozioni**

Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possono essere illustrati dai proponenti.

Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

#### **Art. 60**



## **Votazione delle mozioni**

Le mozioni sono messi a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

## **CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 61**

#### **Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori**

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.

Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 52 del d.lgs. 18.8.2000,n.267; il medesimo decreto disciplina pure le modalità per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli assessori.

Il Presidente del Consiglio informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

### **Art. 62**

#### **Decadenza e dimissioni dalla carica di consiglieri comunali**

Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio comunale. Eventuale giustificazione va presentata entro la seduta consiliare successiva.

Le decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.

La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

L'art. 38, comma 8, del d.lgs. 18.8.2000,n.267, disciplina le modalità e le procedure per la presentazione di dimissioni della carica di consigliere.

### **Art. 63**

#### **Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione**

Una copia delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prendere visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

### **Art. 64**

#### **Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio**

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del d.lgs.18.8.2000, n. 267, è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.

Compatibilmente con le esigenze di servizio, per l'espletamento del mandato i consiglieri possono chiedere informazioni al Responsabile dell'area Amministrativa.

Il personale della predetta struttura è autorizzato a prestare la propria attività, durante l'orario di servizio, per garantire l'operatività dell'azione dei consiglieri e dei gruppi consiliari. In sede di formazione del bilancio di previsione devono essere indicate le risorse finanziarie necessarie per garantire l'autonomia del Consiglio.

Le dotazioni di spesa di cui al precedente comma sono assegnate al Responsabile di area competente che le utilizzerà dietro indicazione del Sindaco.

Il rendiconto delle spese sostenute viene annualmente presentato in Consiglio Comunale.

## INDICE

### CAPO I° - DISPOSIZIONI PRELIMINARI -

Art. 1	Sindaco – Consiglieri Comunali .....	Pag. 2
Art. 2	Prima seduta del Sindaco.....	“ 2
Art. 3	Primi adempimenti del Consiglio.....	“ 2
Art. 4	Presentazione delle linee programmatiche di Governo.....	“ 3

### CAPO II° - GRUPPI CONSILIARI -

Art. 5	Composizione.....	Pag. 4
Art. 6	Costituzione.....	“ 4
Art. 7	Presenza d’atto del Consiglio.....	“ 4
Art. 8	Conferenza dei capi gruppo.....	“ 5

### CAPO III° - COMMISSIONI CONSILIARI -

Art. 9	Istituzione e composizione.....	Pag. 6
Art. 10	Notizie sulla Costituzione.....	“ 6
Art. 11	Insediamiento.....	“ 6
Art. 12	Convocazione.....	“ 7
Art. 13	Funzionamento – Decisioni.....	“ 7
Art. 14	Partecipazione del Sindaco.....	“ 7
Art. 15	Segreteria – Verbalizzazione.....	“ 8
Art. 16	Assegnazione affari.....	“ 8
Art. 17	Indagini conoscitive.....	“ 8
Art. 18	Commissioni straordinarie, temporanee e speciali.....	“ 8
Art. 19	Sedute delle Commissioni.....	“ 9

### CAPO IV° - ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO -

Art. 20	Sede riunioni.....	Pag. 10
Art. 21	Sessioni.....	“ 10
Art. 22	Convocazione.....	“ 11
Art. 23	Seduta prima convocazione.....	“ 11
Art. 24	Seduta seconda convocazione.....	“ 12
Art. 25	Ordine del giorno.....	“ 12
Art. 26	Sedute – adempimenti preliminari.....	“ 13
Art. 27	Pubblicità e segretezza della seduta.....	“ 13
Art. 28	Sedute segrete.....	“ 13
Art. 29	sedute aperte.....	“ 13

Art. 30	Partecipazione soggetti esterni.....	“	14
---------	--------------------------------------	---	----

**CAPO V° - DISCUSSIONE E VOTAZIONE –**

Art. 31	Ordine durante le sedute.....	Pag.	15
Art. 32	Comportamento dei Consiglieri.....	“	15
Art. 33	Tumulti in aula.....	“	15
Art. 34	Comportamento del pubblico.....	“	16
Art. 35	Prenotazione per la discussione.....	“	16
Art. 36	Svolgimento interventi.....	“	17
Art. 37	Durata interventi.....	“	17
Art. 38	Dichiarazione di voto.....	“	18
Art. 39	Questioni pregiudiziali e sospensione.....	“	18
Art. 40	Emendamenti.....	“	18
Art. 41	Fatto personale.....	“	19
Art. 42	Udienze conoscitive.....	“	19
Art. 43	Verifica numero legale.....	“	20
Art. 44	Votazione.....	“	20
Art. 45	Irregolarità nella votazione.....	“	20
Art. 46	Verbalizzazione delle riunioni.....	“	20
Art. 47	Diritti dei Consiglieri.....	“	21
Art. 48	Revoca e modifica deliberazioni.....	“	21
Art. 49	Segretario – Incompatibilità.....	“	21

**CAPO VI° - DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI –**

Art. 50	Diritto all’informazione dei Consiglieri.....	Pag.	22
Art. 51	Interrogazioni.....	“	22
Art. 52	Risposta alle interrogazioni.....	“	22
Art. 53	Interpellanze.....	“	23
Art. 54	Svolgimento delle interpellanze.....	“	23
Art. 55	Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni.....	“	23
Art. 56	Mozioni.....	“	23
Art. 57	Svolgimento delle mozioni.....	“	24
Art. 58	Emendamenti alle mozioni.....	“	24
Art. 59	Ordini del giorno riguardanti mozioni.....	“	24
Art. 60	Votazione delle mozioni.....	“	24

**CAPO VII° - DISPOSIZIONI FINALI –**

Art. 61	Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli Assessori.....	Pag.	25
Art. 62	Decadenza e dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale.....	“	25
Art. 63	Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione.....	“	25
Art. 64	Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio.....	“	26

=0=0=0=0=